

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 27/11/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 9.09.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di essere titolare, di 12 bpf appartenenti alla serie Q/P, nove dei quali in qualità di erede degli originari sottoscrittori. Rileva che l'intermediario avrebbe liquidato una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. Chiede, pertanto, che l'arbitro riconosca il diritto della stessa ad avere corrisposti gli interessi maturati secondo quando riportato sul retro dei buoni nel periodo compreso dal 21esimo al 30esimo anno dalla data di emissione.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente ed eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza temporale e per materia dell'Abf. Quanto ai buoni postali fruttiferi della serie Q/P rileva: che i titoli sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri: 1. sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P); 2. sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale,

per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

In sede di repliche, il ricorrente insiste sulle proprie difese.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dovere esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente per incompetenza temporale e per materia che, ritiene entrambe infondate.

Quanto alla prima giova osservare che la norma della Sez. I, § 4, 2° alinea Reg. ABF, che esclude la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario per fatti o comportamenti anteriori al 01/01/2009 deve essere intesa nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo posto dal Reg. ABF ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorra aver riguardo al petitum onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale). Nel caso di specie, la controversia verte sulla questione del corretto rimborso da parte dell'intermediario di buoni postali fruttiferi liquidati in data successiva al 1.01.2009. Quanto alla seconda, occorre rilevare che per orientamento costante dei Collegi, la materia del risparmio rientra a pieno titolo nella competenza dell'Abf. Quanto alla seconda, occorre rilevare che per orientamento costante dei Collegi, la materia del risparmio rientra a pieno titolo nella competenza dell'Abf. In merito alla seconda si richiama l'orientamento pacifico secondo cui si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

2. La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di buoni postali fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto. Sul punto, in ordine alla legittimazione ad agire del cointestatario di un bpf emesso con la clausola della pari facoltà di rimborso, si richiama l'orientamento condiviso anche dal Collegio di Coordinamento il quale con la recente decisione n. 22442/2019 e confermato con la recentissima decisione n. 19782/2020, ha ritenuto che *"Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari"*.

3. Dalla documentazione versata in atti, emerge il BPF oggetto del presente ricorso fa parte della serie Q/P, rispetto ai quali l'art. 5, del D.M. del 13.06.1986, prevede espressamente che *<<sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura dei competenti uffici, due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>.

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 13.6.1986, i buoni, nella parte anteriore, sono stati individuati dall’ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie “Q/P”. Sul retro risulta essere stata apposta la stampigliatura della misura dei nuovi tassi da applicare sino al 20° anno successivo a quello di emissione, non risultando in alcun modo modificata la previsione relativa al calcolo degli interessi dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentunesimo anno successivo a quello di emissione dei buoni.

Ebbene, costituisce orientamento ormai consolidato dell’Arbitro, ribadito anche dal Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell’8.11.2013), che, *“con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”.*

Ed invero, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere *“che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. anche Cass. Sez. Un., n. 13979 del 15.6.2007).

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Sulla base di tali rilievi questo Collegio non può che confermare, in linea con l’orientamento espresso in seno all’Abf, il diritto della ricorrente ad ottenere, l’applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni per quanto concerne il rendimento dalla data di emissione del titolo e sino al 31 dicembre del ventunesimo anno successivo; applicando invece dal ventunesimo al trentesimo anno successivo l’originaria previsione indicata a tergo dei titoli.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l’intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 100 del 05 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI